



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 23 marzo 2021, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo                   Presidente,  
dott. Aldo Ruggiero                   Giudice,  
dott. Guido Romano                   Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32613 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 dicembre 2020 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a.**, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a. (mandante), rappresentata e difesa dagli avv.ti

**attrice;**

**e**

**Autostrade per l'Italia s.p.a.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti

**convenuta;**

**Oggetto:** appalti pubblici

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 14 dicembre 2020.



**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a. (mandante) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Autostrade per l'Italia s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 500.926,00 per spese per la procedura di concordato, salvo aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 2. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 157.202,65 per spese per debiti tributari, salvo aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 3. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 60.170,30 per spese per debiti previdenziali, salvo aggiornamenti, per i



titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 4. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 185.253,54 per spese per interessi sui decreti ingiuntivi, salvo aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 5. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 204.272,39 per spese legali, consulenze tecniche e varie, salvo aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'Attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 6. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 515.193,94 per interessi bancari, salvo



aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'Attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge; 7. accertare e dichiarare il diritto di I.C.G. 2 - Ingegneria e costruzioni generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con SICOS S.p.A., a vedersi riconosciuta e liquidata la somma di € 958.505,44 per danno per mancata certificazione del buon esito dei lavori e declassamento categorie certificato SOA, salvo aggiornamenti, per i titoli in essa indicati e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, ovvero, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero, occorrendo, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare Autostrade Per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'Attrice della suddetta somma o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali, moratori ed anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento».

Si costituiva in giudizio Autostrade per l'Italia s.p.a. la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ICG2 a far valere i diritti risarcitori asseritamente spettanti alla Rioveggio S.c.a r.l. in conseguenza della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo; sempre in via preliminare, in via gradata: disporre la sospensione del presente procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il contenzioso pendente tra Autostrade e la ICG2 originato dal contratto di appalto del 19 marzo 2009, rep. 20250, attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. II, C.R. Dott.ssa Conti, con prossima udienza fissata per il 19 aprile 2019; in ogni caso, nel merito: respingere le domande dell'odierna attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate nell'an e nel quantum. Con vittoria spese e onorari del giudizio».



Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 14 dicembre 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

1. La I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a. (mandante), ha instaurato il presente giudizio nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle società partecipanti all'ATI per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società consortile Rioveggio s.c.a r.l. (società consortile costituita dalle società partecipanti all'ATI per l'esecuzione dell'appalto), procedura cui si è dovuto ricorrere a causa degli inadempimenti posti in essere, in costanza del rapporto contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello - Nuovo Svincolo e Stazione di Rioveggio, da Autostrade per l'Italia s.p.a.

A fondamento della svolta domanda, la I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. rappresentava che: con contratto di appalto rep. n. 20250 del 19 marzo 2009, Autostrade per l'Italia S.p.A. affidava all'ATI costituita tra ICG2 (mandataria) e SICOS (mandante) l'esecuzione dei lavori di «adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello - Nuovo Svincolo e Stazione di Rioveggio ricadenti nell'Autostrada Al Milano - Napoli Tratto: La Quercia - Badia Nuova -Codice Appalto n. 0770/A01 - Commessa n. 0G061, contratto SAP n. 1000003333», per un importo netto di € 16.093.098,21 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 752.881,85) con termine utile per portare a compimento i lavori, pari a 570 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, intervenuta in data 26.3.2009; in data 19.3.2009, con atto a rogito del Notaio Dott. Benedetto Giusti (Rep. 4693; Racc. 2053) le imprese riunite in ATI costituivano la società consortile Rioveggio s.c.a r.l., al fine di conseguire, attraverso l'ottimizzazione delle capacità tecniche operative, amministrative, generali e finanziarie



dei singoli soci consorziati, in loro conto e interesse, l'attuazione di tutte le prestazioni, opere, lavori e forniture necessarie alla realizzazione dei lavori; sin dall'inizio dei lavori il contegno inadempiente della committente, dettato da una serie interminabile di carenze progettuali e di impedimenti alla corretta e contrattualizzata esecuzione delle opere, generava un anomalo andamento della commessa da cui scaturivano ingenti pregiudizi per l'appaltatore, che iscriveva in contabilità 59 riserve, per un importo complessivo pari a € 30.611.359,88; perdurando il contegno inadempiente della stazione appaltante, l'ATI si vedeva costretta a notificare in data 3.9.2012 un atto di significazione, diffida e messa in mora, cui la stazione appaltante non dava alcun positivo riscontro, rendendosi perciò necessaria l'introduzione, dinanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato dall'ATI ad Autostrade in data 7.12.2012, di un giudizio (RG n. 77520/2012) volto alla declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del committente ed alla conseguente condanna risarcitoria; nel frattempo, a causa dell'ormai insostenibile crisi finanziaria derivata dagli ingenti pregiudizi subiti nella commessa, Rioveggio s.c.a r.l. presentava dinanzi al Tribunale di Napoli un ricorso ai sensi dell'art 161, comma 6, l.fall. per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo; ritenuti sussistenti i presupposti di legge, il Tribunale di Napoli dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della Rioveggio (rg Conc. Prev. n. 37/2012) e, con successivo decreto n. 364/2014 del 26.3.2014 omologava il concordato preventivo con assunzione di tutti gli impegni, sia attivi che passivi, concordatari da parte di ICG2; successivamente il giudizio di risoluzione contrattuale introdotto dall'ATI si concludeva in data 5.2.2018 con sentenza del Tribunale di Roma n. 2607/2018, con cui veniva dichiarata la risoluzione del contratto di appalto in danno ASPI, condannandolo a risarcire gli ingenti danni subiti dall'appaltatore, liquidati in quasi 9 milioni di euro (che sono andati a coprire, in parte, le perdite della consortile).

In conseguenza dei fatti appena indicati, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento degli ulteriori danni non coperti dal primo giudizio, connessi: (i) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi dall'ATI per evitare - attraverso la procedura di concordato preventivo - il fallimento della società consortile costituita per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto (Rioveggio scarl), quantificati in € 500.926,00; (ii) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi dall'ATI per sanzioni ed interessi relativi a debiti tributari non adempiuti dalla società



consortile, quantificati in € 157.202,65; (iii) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi dall'ATI per sanzioni ed interessi relativi a debiti previdenziali non adempiuti dalla società consortile, quantificati in € 60.170,30; (iv) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi dall'ATI per gli interessi moratori maturati sui decreti ingiuntivi ottenuti dai fornitori contro la consortile, quantificati in € 185.253,54; (v) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi dall'ATI a titolo di spese legali, consulenze tecniche, trasporti, noleggi, vitto e fidejussioni, quantificati in € 204.272,39; (vi) ai maggiori costi sostenuti e sostenendi da ICG2 a titolo di interessi per aver fatto ricorso al credito bancario, quantificati in € 515.193,94; (vii) alle perdite economiche subite da ICG2 in conseguenza della perdita e/o della mancata acquisizione di categorie di lavori per il certificato SOA, quantificate in € 958.505,44.

In definitiva, la società attrice deduce che gli inadempimenti in cui incorsa Autostrade per l'Italia s.p.a. hanno comportato l'impossibilità per l'appaltatore di proseguire le opere affidate a motivo della procurata precarietà economica e della insormontabile crisi di liquidità della Rioveggio s.c.a r.l., società appositamente costituita per l'attuazione di tutte le prestazioni.

Per parte sua, la società convenuta ha eccepito: (i) la carenza di legittimazione attiva di ICG2, essendo la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da Rioveggio s.c.a r.l. in conseguenza della sua ammissione al concordato; (ii) l'assenza di titolo per far valere la responsabilità di ASPI verso Rioveggio s.c.a r.l., per essere la stazione appaltante responsabile unicamente nei confronti dell'ATI appaltatrice; (iii) la non imputabilità ad ASPI dell'insolvenza di Rioveggio s.c.a r.l., determinata dall'insufficiente versamento dei contributi consortili da parte delle socie consorziate; (iv) l'infondatezza delle singole pretese risarcitorie.

**2.** La domanda proposta dalla I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a. (mandante) nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

Come correttamente evidenziato da parte attrice, la domanda si fonda sulla possibilità di ravvisare l'esistenza (e la risarcibilità) di un danno «da procurato fallimento» (o da procurato concordato preventivo) conseguente all'inadempimento della controparte di un rapporto negoziale.



Ritiene questo Collegio che la domanda avente ad oggetto un simile danno - sebbene riconosciuto in un lontano precedente della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Pescara, 28 luglio 2003, n. 1481; ma *contra*, nel contesto della medesima vicenda giudiziaria, Corte app. L'Aquila, 5 luglio 2011, n. 1097) - non possa essere ritenuta meritevole di accoglimento.

Viene in rilievo, in primo luogo, il disposto di cui all'art. 1225 c.c., dettato in tema di responsabilità per inadempimento di una obbligazione, a mente del quale se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass., 14 novembre 2019, n. 29566; Cass., 29 luglio 2011, n.16763; Cass., 19 aprile 1997, n. 3395). Sotto altro profilo, si è evidenziato che la prevedibilità del danno si pone, secondo l'art. 1225 c.c., come limite, e quindi come autonomo requisito di determinazione, del danno risarcibile, con la conseguenza che incombe al creditore l'onere di fornirne la prova; l'indagine relativa a tale prevedibilità, da riscontrarsi nella specie con riguardo alla normale evolutività della legislazione, è riservata al giudice del merito (Cass., 11 marzo 1992, n.2910).

Quanto al riferimento temporale della prevedibilità, il tempo a cui deve essere fatta risalire la possibilità di previsione coincide con il momento in cui la prestazione diviene esigibile e, conseguentemente, al debitore si palesa in termini di attualità l'alternativa tra adempimento e inadempimento. E ciò in base all'assunto secondo cui la parte che assuma contrattualmente un obbligo deve adottare le misure che assicurino in via probabilistica il perseguimento dei risultati dovuti. In altre parole, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio (come sembrerebbe adombrare il dato testuale della norma), ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e



quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta (Cass., 30 gennaio 2007, n. 1956).

Alla luce dei principi giuridici ora sommariamente richiamati, deve escludersi che, nel corso del rapporto contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione dell'appalto, la Autostrade per l'Italia s.p.a. potesse prevedere che eventuali propri inadempimenti potessero cagionare una crisi di liquidità della società consortile Rioveggio.

Sul punto, merita di essere segnalato che, se è vero che il Tribunale di Roma, investito della causa promossa dalle società attrici nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a., ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto in conseguenza degli inadempimenti cui sarebbe incorsa la stazione appaltante (Trib. Roma, 5 febbraio 2018, n. 2607: peraltro, le valutazioni in essa contenute risultano ancora *sub iudice*, essendo stato interposto appello), è anche vero che non si può automaticamente ricavare, come invece vorrebbe parte attrice, da tale decisione l'esistenza dei presupposti posti a fondamento della presente domanda.

In particolare, per come si legge anche nella richiamata decisione del Tribunale di Roma, le cause dell'anomalo andamento dell'appalto e dei notevoli ritardi accumulati nello svolgimento delle lavorazioni vanno ricondotte nelle «carenze del progetto posto a base di gara, nella necessità di ottemperare alle richieste di enti terzi e quindi nelle carenze di predisposizioni degli atti dell'appalto, ma soprattutto alla insufficiente cooperazione della committente in corso d'opera». Inoltre, nella medesima decisione, si è evidenziato, sulla scorta degli accertamenti peritali ivi svolti, che «il progetto posto a base di gara abbia richiesto significative modifiche con particolare riguardo alle opere di consolidamento (...) sia relativamente alle opere provvisorie (...), nonché alle mutate esigenze della Committente relativamente ai fabbricati ed agli impianti del casello etc.».

Ciò posto, l'individuazione delle cause dell'andamento anomalo dell'appalto rendono evidente - a prescindere dalla gravità dei singoli inadempimenti contestati alla società committente oggi convenuta, inadempimenti che sono già stati oggetto di valutazione nel precedente giudizio - l'insussistenza del requisito della prevedibilità dell'ulteriore



danno consistito nella necessità della Rioveggio s.c.a r.l. di ricorrere alla proposizione di una istanza di concordato preventivo. E, invero, affermare che la predisposizione di un progetto esecutivo gravemente lacunoso o erroneo implichi la possibilità per la committente di prevedere il ricorso dell'appaltatore ad una procedura concorsuale implica un salto logico prima che giuridico.

D'altra parte, merita di essere segnalato che lo stesso Tribunale di Roma che pure ha dichiarato la risoluzione contrattuale e condannato la Autostrade per l'Italia al risarcimento del danno, ha rigettato l'istanza delle attrici con riferimento a numerose riserve iscritte in corso di rapporto.

In definitiva, non vi sono elementi per ritenere che l'ammissione al concordato preventivo della società consortile costituita ai fini dell'esecuzione dell'appalto fosse in qualche modo prevedibile da parte della committente. E, infatti, il ricorso a tale procedura può dipendere da un infinito numero di cause (crisi di liquidità, mancate ricapitalizzazioni etc.) che non sono certamente sempre riconducibili al soggetto committente i lavori.

**3.** Sotto altro profilo, questo Collegio osserva che la domanda oggi proposta dalle società attrici deve essere rigettata anche per mancanza del nesso causale tra condotta, addebitata alla convenuta, e danno subito dalle attrici.

Sul punto, occorre, in via preliminare, ribadire che la I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. ha richiesto il risarcimento del danno subito per avere dovuto sostenere costi che (ad eccezione di alcuni, su cui si tornerà in seguito) afferiscono alla posizione della società consortile Rioveggio s.c.a r.l. (spese per la procedura di concordato, debiti tributari e previdenziali, interessi sui decreti ingiuntivi ricevuti dalla Rioveggio, interessi bancari).

Ebbene, ritiene il Tribunale che l'assunzione di tali oneri corrisponda ad una attività volontaria (e non necessitata) posta in essere dalle società riunite in ATI che interrompe ogni eventuale nesso di causalità tra la condotta inadempiente della Autostrade per l'Italia s.p.a. ed il danno medesimo.

Infatti, come evidenziato dalla stessa parte attrice, la Rioveggio s.c.a r.l., a fronte della crisi finanziaria in cui versava, ha presentato dinanzi al Tribunale di Napoli un ricorso ex art. 161 L.F. chiedendo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Tale domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli il quale, dunque, emetteva,



in data 26 marzo 2014, un decreto di omologa del concordato: con tale ultimo decreto la I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. quale mandataria dell'ATI veniva individuata quale impresa legittimata all'assunzione di qualsivoglia impegno concordatario, sia attivo che passivo.

L'assunzione di oneri concordatari da parte della I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. si pone, dunque, come atto volontario, posto che, in difetto, le società attrici non avrebbero avuto alcuna conseguenza, attesa la conformazione della consortile come società a responsabilità limitata, dall'eventuale fallimento della Rioveggio.

E, invero, come è noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 27 novembre 2003, n.18113) ha enunciato il principio, da ritenersi pienamente condivisibile, secondo il quale non è corretto affermare, in termini generali, la prevalenza della causa consortile sulle regole di struttura proprie del tipo societario cui le parti hanno fatto riferimento. Come hanno rilevato, infatti, i giudici di legittimità, siffatta affermazione rischierebbe di smarrire il senso stesso della novità legislativa a suo tempo introdotta dal citato art. 2615-ter c.c., che ha mirato ad ampliare la possibilità di scelta degli strumenti normativi a disposizione di consorziati, consentendo loro di avvalersi di regole (almeno entro certi limiti) diverse da quelle concepite originariamente per i soli consorzi, e cioè appunto delle regole proprie di uno dei possibili tipi societari nei quali lo scopo consortile può essere calato, atteso che quel che rileva, nella possibilità attribuita alle parti di perseguire scopi consortili attraverso società costituite secondo modelli legali tipici, è proprio l'adozione di questi modelli come insieme di regole di riferimento da applicare alla sottostante realtà consortile. E che tali regole non abbiano carattere sempre necessariamente recessivo, rispetto a quelle dettate in generale per i consorzi, è confermato anche dall'unico frammento di disciplina che il legislatore ha specificamente dedicato all'argomento: il già citato secondo comma dell'art. 2615-ter c.c., che espressamente consente di introdurre nell'atto costitutivo di società consortili la previsione di un obbligo di contribuzione in denaro dei soci. Una disposizione, questa, che sarebbe superflua ove fosse senz'altro applicabile la disciplina generale dei consorzi e si spiega, invece, proprio perché quella disciplina, in difetto di tale norma derogatoria, sarebbe destinata a cedere qui il passo alle regole proprie delle società di capitali (artt. 2345, comma 1, e 2478, comma 1, c.c.), in base alle



quali non è consentito porre a carico dei soci prestazioni accessorie in denaro.

Se ne deve dedurre, come ha fatto la Suprema Corte, che, se non può escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può, però, ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola che l'art. 2472, comma 1, c.c., ricollega alla nozione stessa di tale società: ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

Ciò posto, attesa l'autonomia patrimoniale della società consortile, appare evidente come l'assunzione, da parte della odierna attrice, di obbligazioni facenti capo alla Rioveggio s.c.a r.l. si concreta in una condotta del tutto volontaria la cui responsabilità ricade interamente sul soggetto che quella condotta ha posto in essere.

Conseguentemente, la Autostrade per l'Italia s.p.a. non può rispondere per le conseguenze di quelle condotte.

**4.** Infine, parte attrice deduce di avere diritto al ristoro delle perdite economiche subite da ICG2 in conseguenza della perdita e/o della mancata acquisizione di categorie di lavori per il certificato SOA e, precisamente: a) danno subito dall'impresa appaltatrice, valutato (in analogia al danno per ritardato collaudo) pari al 2% in ragione di anno (2017/2018) dell'importo dei lavori eseguiti; b) il danno per declassamento e/o mancata acquisizione categorie per certificato SOA (1,5% importo lavori categoria), pari a € 116.205,00 così determinato: - Perdita categoria OS 21 classe V (€ 5.165.000) € 77.477,00 - Mancata acquisizione OS 18-A classe IV (€ 2.582.000) € 38.730,00; c) il danno per perdita di chance dovuto al mancato accrescimento delle capacità di competere sul mercato mediante l'utilizzo di tale certificazione, valutato pari al 2,5% annuo del valore della produzione per lavori risultante dal bilancio anno 2016 della ICG2 s.p.a.



In questo caso, la attrice fa valere un danno proprio (e non della Rioveggio s.c.a r.l.) derivante dall'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla committente con la stipulazione del contratto di appalto.

Tuttavia, anche tale domanda va rigettata, non avendo parte attrice indicato a quali procedure di aggiudicazione di appalto non avrebbe potuto partecipare.

In altre parole, parte attrice chiede, in modo non condivisibile, l'applicazione di criteri di quantificazione del danno presuntivi (il 2 per cento in ragione di anno) e, dall'altro, non fornisce alcuna prova (indicazione di gare di appalto cui non ha potuto partecipare, calo del fatturato e dei ricavi negli anni seguenti agli inadempimenti posti in essere dalla committente etc.) dei danni oggetto della domanda.

5. Alla luce delle precedenti considerazioni, tutte le domande proposte dalla I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a. (mandante), devono essere rigettate.

Attesa la sostanziale novità della questione afferente alla risarcibilità del danno da procurato fallimento sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

**p. q. m.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *rigetta tutte le domande proposte dalla I.C.G.2 - Ingegneria e Costruzioni Generali s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate - SICOS s.p.a.;*
- 2) *compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2021.

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)



Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

